



Comune di Casalbordino

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 05/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PER IL CORRETTO USO DEI CONDIZIONATORI ED IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI. DIVIETO DI ALIMENTARE I PICCIONI E MISURE PREVENTIVE CONTRO LA LORO NIDIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'acqua derivante dall'unità esterna dei condizionatori, spesso, viene riversata nella pubblica via;
- sono pervenute a questo Sindaco numerose segnalazioni per problematiche su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento al centro storico, relative alla formazione di guano sui marciapiedi pubblici, tali da rendere necessari interventi suppletivi mirati per tramite dell'impresa appaltatrice del servizio di spazzamento comunale, atti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle vie;
- sono pervenute altresì segnalazioni da parte della cittadinanza del fatto che numerosi cittadini, ignari delle conseguenze, per il benessere degli animali, alimentino volontariamente i piccioni con un conseguente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei siti;
- principalmente nella parte interessata al centro storico vi sono edifici da tempo abbandonati dove gli animali trovano riparo e agevole nidificazione;

ORDINA

- ai possessori di condizionatori con unità esterna di far confluire l'acqua derivante dalla condensa negli scarichi idraulici o, in alternativa, in apposita tanica;
- a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all'interno dei centri abitati;
- a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che per qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:
 - a) provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;

- b) provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- c) impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento.

STABILISCE

esclusivamente per gli edifici disabitati, ai quali non è possibile risalire ai legittimi proprietari, il posizionamento ad opera di questa Amministrazione di dissuasori atti a limitare lo stazionamento dei piccioni.

AVVERTE

- in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, **saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 ed € 500,00**; tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che l'applicazione della presente Ordinanza avverrà a partire da **30 (trenta) giorni** dall'avvenuta pubblicazione della stessa al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori di decoro urbano oltre prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica della sanzione suddetta, gli agenti incaricati del controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento al Servizio Ambiente della presente Amministrazione e i lavori saranno eseguiti d'Ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo P.E.C. o Raccomandata R/R ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva;

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

L'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto;

DISPONE

che copia della presente venga trasmessa:

- *al Prefetto di Chieti;*
- *al Questore di Chieti;*
- *al Comando dei Carabinieri di Casalbordino;*
- *alla Polizia Locale di Casalbordino;*

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line Comunale e immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Abruzzo - Sezione di Pescara o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 05/09/2024

Il Sindaco
Dott. Filippo MARINUCCI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casalbordino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARINUCCI FILIPPO in data 05/09/2024